

REGOLAMENTO COSTITUZIONE E UTILIZZO “ALBO FORNITORI” DEL CONSORZIO INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE DI CHILIVANI

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori che costituisce la banca dati relativa ad operatori economici e professionisti qualificati, che il Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani (di seguito, per brevità, “Consorzio ” o “Stazione Appaltante”) si riserva di utilizzare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, rotazione, pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, nelle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 2 – Finalità e riferimenti normativi

L'Albo Fornitori è un elenco aperto a tutti gli Operatori Economici interessati ad instaurare rapporti contrattuali con Consorzio per l'affidamento di forniture, servizi e prestazioni professionali, nonché per l'appalto di lavori, rientranti nelle categorie definite nel presente Regolamento.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici e dai professionisti al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. L'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori avvengono conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e alle determinazioni delle Autorità coinvolte nella gestione e controllo dei contratti pubblici, in particolare, le disposizioni dettate dalle Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, nonché conformemente al complesso delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici e alle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni di legge (adeguamento dinamico delle norme).

Art. 3 – Durata e ambito di applicazione

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate da soggetti aggregatori o del Mercato Elettronico (SardegnaCat.), il Consorzio potrà, per la durata di 3 (tre) anni e con possibilità di rinnovo, procedere all'utilizzo dell'Albo Fornitori nelle procedure di seguito descritte:

- Affidamenti diretti (cfr. art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016);
- Procedure negoziate sotto la soglia comunitaria (cfr. art. 36 comma 2, lett. b) e lett. c) del D. Lgs. 50/2016);

- Procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando (cfr. art. 63 del D. Lgs. 50/2016).
- Effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato laddove non rinvenibili mediante fonti ufficiali (cfr. art. 66 del D. Lgs. 50/2016);
- Procedure per l'affidamento sottosoglia previste dalle modifiche al codice dei Contratti (Decreto Rilancio, L. 120/2020, L. 108/2021, ecc.).
- procedure per l'individuazione degli operatori economici cui affidare lavori, servizi o forniture bandite dal Consorzio.

L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di obblighi specifici per l'Amministrazione, né l'attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni. La stazione appaltante si riserva di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici). Per le categorie dei lavori e dei servizi di ingegneria e progettazione, e degli affidamenti in genere il Consorzio si riserva di utilizzare l'elenco fornitori istituito dalla Regione Sardegna, anche nelle more delle successive modificazioni delle disposizioni di cui alla legge regionale del 13 marzo 2018, n. 8. L'Albo potrà essere utilizzato per l'esperimento di indagini di mercato, secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, formalizzandone i risultati ai fini della programmazione e/o dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante tiene conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Art. 4 – Pubblicità ed entrata in vigore dell'Albo

La formazione dell'Albo avviene previa esposizione di apposito avviso sul sito internet del Consorzio, nella sezione "Bandi e Gare" assieme alla pubblicazione del presente Regolamento. Il Consorzio si riserva di utilizzare ulteriori forme di pubblicità al fine di aumentare il numero di iscrizioni di operatori economici e professionisti interessati, determinando così la massima concorrenzialità possibile.

Art. 5 – Composizione dell'Albo

L'Albo Fornitori è articolato nelle seguenti sezioni: •

- Categoria A: Forniture;
- Categoria B: Servizi;
- Categoria C: Lavori;
- Categoria D: Professionisti tecnici e altri professionisti.

Inoltre potrà essere implementato l'albo per i servizi legali, marketing e altre categorie specifiche che vorrà individuare il Consorzio anche in un secondo momento. L'elenco delle categorie e delle sottocategorie alle quali è possibile iscriversi sono

quelle elencate in appendice al presente regolamento. Le sopracitate categorie potranno essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali e/o di mercato riscontrate dalla Stazione appaltante nel periodo di validità dell'Albo.

Art. 6 – Iscrizione all'albo

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, e all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. I fornitori ed i prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo. Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

- a) per la fornitura di beni e la prestazione servizi (Categoria A e B):
CLASSI DI IMPORTO VALORI DI RIFERIMENTO IN EURO Classe I fino ad € 40.000,00; Classe II da € 40.001,00 fino ad € 221.000,00;
- b) Per l'esecuzione di lavori (Categoria C):
CLASSI DI IMPORTO VALORI DI RIFERIMENTO IN EURO Classe I fino ad € 40.000,00; Classe II da € 40.001,00 fino ad € 150.000,00; Classe III da € 150.001,00 fino ad € 500.000,00;
- c) Per i professionisti (Categoria D):
CLASSI DI IMPORTO VALORI DI RIFERIMENTO IN EURO Classe I fino ad € 40.000,00; Classe II da € 40.001,00 fino ad € 100.000,00.

Le suddette suddivisioni potranno subire variazioni sulla base delle norme pro-tempore vigenti (Decreto Rilancio, L. 120/2020, L. 108/2021, ecc.). Gli operatori economici iscritti all'Albo potranno presentare offerta o manifestare interesse solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione ed esclusivamente per 4 (quattro) categorie merceologiche di specializzazione, precisando la classe d'importo per la quale chiedono di essere iscritti. Le tipologie di attività per le quali potrà essere richiesta l'iscrizione dovranno essere coerenti con l'oggetto sociale risultante dal certificato rilasciato dalla CCIAA o dalla Commissione provinciale per l'Artigianato ovvero all'ordine professionale di appartenenza. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo i modelli presenti ne sito.

• Effettuata l'individuazione delle categorie e delle sottocategorie di interesse, l'operatore economico o il professionista dovrà compilare le varie schede. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno svolte sul portale SardegnaCat, al quale gli operatori economici dovranno obbligatoriamente essere iscritti nelle categorie corrispondenti a quelle dell'Albo Fornitori del Consorzio; qualora l'Ente decidesse di ricorrere ad altre piattaforme informatiche (MEPA o simili), tale scelta sarà comunicata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti. In questi ultimi casi l'operatore economico dovrà perfezionare la propria iscrizione alla piattaforma telematica (es. MEPA) entro i successivi 7 giorni. Il possesso e l'indicazione di una

casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese. La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni.

Art. 7– Divieti di Iscrizione all'Albo

Per i soggetti che propongono domanda d'iscrizione valgono le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci, amministratori ovvero dipendenti che rivestano qualsiasi delle precitate funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione nel sistema;
- Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. Qualora i soggetti incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, il Consorzio prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

Art. 8 – Requisiti per l'iscrizione.

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, e all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza
- possesso dell'autorizzazione per la prestazione di servizi che richiedano autorizzazioni, e per le quali si chiede l'iscrizione;
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- Insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- Ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
- Ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;

B) Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:

- Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda deve essere almeno pari al valore dell'importo massimo della classe alla quale l'operatore voglia iscriversi (art. 6 del presente regolamento) 1 . Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) 1 Per le società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli articoli 2423 e ss. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito. Per le società di persone:, copia conforme all'originale dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli articoli 2423 e ss. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito, ovvero in alternativa Modello Unico completo di tutti gli allegati, relativo ai prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione; ovvero in alternativa Dichiarazioni annuali Iva corredate dalla relativa ricevuta di presentazione. Per le imprese individuali: Modello Unico completo di tutti gli allegati, relativo ai prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione; ovvero in alternativa Dichiarazioni annuali Iva corredate dalla relativa ricevuta di presentazione. Per i consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: copia conforme all'originale dei bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli articoli 2423 e ss. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito, ovvero in alternativa dichiarazioni annuali Iva corredate dalla relativa ricevuta di presentazione. e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

C) Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:

- Il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
- In caso di mancanza di attestazione SOA, solo per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 da attestare tramite specifica dichiarazione da dimostrare, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL. Solo per i professionisti:
- L'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede l'iscrizione;
- La presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle attività richieste, datato e firmato;
- Elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con l'indicazione dei principali incarichi afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell'oggetto e dell'importo del

contratto. In ogni caso, gli operatori economici devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24/10/2007.

Art. 9 – Scelta dei contraenti.

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. L'Amministrazione, consultato l'Albo, seleziona in modo non discriminatorio gli operatori economici da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto. I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione. Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare verranno inoltrate solo ed esclusivamente tramite il portale telematico individuato per la gestione della procedura di gara (prescelto Sardegna CAT). La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di equa rotazione con selezione casuale. Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico e del numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti. Il ricorso all'elenco fornitori non è obbligatorio ai fini dell'invito a procedure di gara o all'affidamento di lavori servizi e forniture nei seguenti casi: - Assenza di ditte iscritte per la categoria/sottocategoria d'interesse - Mancanza di categorie/sottocategorie appropriate - Per gli affidamenti di modico valore (si intendono di modico valore quelli di importo fino a euro 5.000,00 Iva esclusa) L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'iscrizione alle ditte individuate al di fuori dell'elenco fornitori, al fine di accertare la corrispondenza con i requisiti richiesti. Può non essere fatto ricorso all'Albo dei fornitori per gli acquisti economici e nei casi in cui le normative vigenti impongono l'acquisto tramite altri strumenti di negoziazione elettronica. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri soggetti ritenuti idonei quando si tratti di lavori, servizi, forniture o prestazioni professionali che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui, per la categoria di interesse, non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente. In tal caso, la scelta delle ulteriori imprese ritenute idonee avverrà con le modalità previste dal codice (indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.). La stazione appaltante indica sempre nella determina a contrarre o nell'atto equivalente il procedimento applicato per la selezione dei fornitori.

Art. 10 – Documentazione

Pena l'esclusione dell'iscrizione, i soggetti che intendano far parte dell'Albo del Consorzio hanno l'obbligo di presentare su richiesta della stazione appaltante la

seguinte documentazione:

- a. La scheda riepilogativa dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione, firmata digitalmente;
- b. Per gli operatori che intendono iscriversi nella categoria Lavori, l'attestazione SOA;
- c. Per gli operatori che intendano iscriversi nella categoria Lavori nelle fasce di importo inferiori ai 150.000,00 euro (Classe I e II), che non siano in possesso della attestazione SOA, la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010, da dimostrare successivamente, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL.
- d. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità;
- e. ove prevista/e in relazione alla tipologia di lavori, beni o servizi per i quali si chiede l'iscrizione, copia della certificazione di qualità conforme alle relative norme europee e nazionali;
- f. nel caso di professionisti: - copia del tesserino attestante l'iscrizione al relativo Ordine di appartenenza; - dettagliato curriculum vitae in formato europeo; - elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione con l'indicazione dei principali incarichi afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, della data, dell'oggetto e dell'importo del contratto.

Art. 11 – Modalità di iscrizione e modifica

L'operatore economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza e inviarla tramite Pec all'indirizzo del Consorzio

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno inviare una nuova richiesta , inserendo le modifiche;

In fase di compilazione dell'istanza di ammissione, l'operatore economico è tenuto a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete, non si procederà all'iscrizione presso l'albo.

Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, la stessa in formato PDF dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico e inviata tramite PEC al Consorzio . L'utilizzo della firma elettronica è obbligatorio per il rappresentante legale e per i soggetti con potere di rappresentanza. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid e in corso di validità. Ogni domanda di iscrizione presentata in modo difforme da quanto sopra indicato verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Ente non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o per disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore

L'istanza di iscrizione verrà accolta dal personale del consorzio che avrà cura di inserire i apposito archivio

L'iscrizione sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo PEC indicato nei moduli compilati. Tutti gli effetti dell'iscrizione decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda. E' facoltà dell'ente appaltante modificare le suddette disposizioni senza che l'operatore economico possa vantare pretesa alcuna.

Articolo 12 – Modalità di aggiornamento

Il mancato adempimento di tali obblighi comporterà la sospensione dall'Albo. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza annuale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata tramite PEC una mail che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione. Gli operatori economici che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. L'Amministrazione non è tenuta a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza. La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Elenco. Farà fede la data di invio della Pec con la richiesta di aggiornamento. Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'Elenco, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione. L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. In tal caso la stazione appaltante procederà nuovamente a una convalida o un rifiuto a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

Art. 13- Verifiche

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'Elenco ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Elenco corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento

all'aggiudicatario, ma può essere estesa discrezionalmente agli altri partecipanti. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui al punto precedente, le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

Art. 14 – Casi di esclusione della domanda

La domanda di iscrizione sarà respinta e/o annullata nei seguenti casi:

- documentazione non aggiornata;
- l'attività per la quale si chiede l'iscrizione non risulti fra quelle indicate nel certificato d'iscrizione alla CCIAA o altro Albo o Registro;
- il fornitore non sia in grado su richiesta di dimostrare quanto attestato;
- sospensione o cancellazione dall'ordine professionale e/o registri di impresa;
- per il fornitore ricorre una o più casistiche previste dall'art. 80 del codice.

Art. 15 – Casi di sospensione dell'iscrizione

L'efficacia dell'iscrizione delle imprese all'albo può essere sospesa per un periodo di tempo a discrezione della Stazione Appaltante, comunque, non superiore ad un anno, qualora le stesse ovvero i loro legali rappresentanti e gli amministratori non posseggano i requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 84.

Art. 16 – Cancellazione dall'Albo dei Fornitori

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio nelle fattispecie di seguito previste:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 8, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo;
- in caso di mancata comunicazione scritta del cambio di sede legale entro 60 giorni; - qualora, risulti che la ditta non è più esistente;
- in caso di richiesta scritta dell'interessato.
- la Stazione Appaltante potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che, a suo giudizio, eseguano o abbiano eseguito le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio al legale rappresentante della Ditta, tramite comunicazione via Pec. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di valide giustificazioni, la cancellazione diviene definitiva.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 (di seguito GDPR 2016/679) i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della istituzione e gestione dell'Albo Fornitori, si informa che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito descritte:

1) Titolare del trattamento e Responsabile del Trattamento: il titolare del trattamento è Il Consorzio Industriale di Ozieri nella persona del Commisario Liquidatore Dott. Franco Figus,

2) Finalità del trattamento sono:

- a) quelle connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità ed Organi di vigilanza e controllo;
- b) quelle indirizzate all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo;
- c) quelle strumentali alla gestione dei rapporti con gli Interessati (es. acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto);

3) Modalità di trattamento: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento.

4) Durata del trattamento: nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati, fatti salvi i termini di conservazione documentale o altri termini previsti dalla legge o altre fonti regolamentari applicabili.

5) Ambito di comunicazione e diffusione: i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli uffici che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.

6) Trasferimento dei dati personali: i dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea;

7) Natura del conferimento dei dati: i dati personali conferiti sono trattati in misura non eccedente e pertinente alle finalità sopra indicate e il mancato conferimento dei dati necessari comporta l'impossibilità per l'interessato di avere accesso all'Albo fornitori istituito dal Consorzio.

8) Diritti dell'interessato: in ogni momento l'operatore economico o il professionista iscritto all'Albo potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Art. 18 – Rinnovo dell'Iscrizione

Nell'eventualità in cui Consorzio opti per il rinnovo dell'Albo fornitori per il successivo triennio, trasmetterà a tutti gli iscritti una comunicazione a mezzo pec, entro il mese antecedente la data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione. Gli operatori che intendano confermare la loro iscrizione all'Albo dovranno convalidare il possesso dei requisiti richiesti nel presente regolamento attraverso l'invio di apposita richiesta tramite PEC . La durata dell'iscrizione decorre dalla data di rinnovo della stessa.

Art. 19 – Responsabile del Procedimento

Il Referente dell'Albo è il Responsabile dell'Area Tecnica e Centrale Appalti del Consorzio Industriale.

Art. 20 – Avvertenze

Il fornitore per accedere ad eventuali procedure di gara telematica dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Internet Explorer 9 o superiore, Chrome 10 o superiore, Firefox 10 o superiore, Opera 12 o superiore, Safari 5 o superiore).

Art. 21 – Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere relativamente all'applicazione del presente regolamento è competente esclusivamente il Foro di Sassari.